


TAR LAZIO
Sezione 2^a bis

Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. 4454/06
Udienza 5 novembre 2009

L'Avv. **Ludovico Villani** VLLLVC31M16C351A con studio in Roma Via Asiago 8, nella qualità di condifensore della ricorrente **Ferriera Valsabbia Spa** corrente in Brescia, per delega a margine della memoria di costituzione depositata in data 11-9-09 premesso che il Tar Lazio Sez.2^abis, con Sentenza non definitiva n° 6845/09 depositata il 15/7/ 09 nel ricorso R.G. 4454/06 contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; della Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; e nei confronti delle Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. con sede in Brescia, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati da identificarsi, nella loro globalità, come le aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e riportati nell'elenco allegato al Piano Nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007, con dispensa dalla indicazione nominativa, del ricorso introduttivo depositato in data 17/05/06 R.G.4454/06, mediante notifica per pubblici proclami del sunto del ricorso, per l'annullamento:del D.M.23.2.2006, n°74 "Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 9/3/06 (suppl. ord. nr.56) e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.La ricorrente ritiene l'atto impugnato illegittimo per i seguenti motivi di diritto:**1) Violazione delle garanzie partecipative, violazione del criterio di trasparenza dell'azione amministrativa (art.1 comma 1 L.7/8/90, n.241, art.97 Cost.), violazione della Direttiva 2003/87/CE nella parte in cui prescrive che la decisione sulla assegnazione è assunta tenendo conto delle osser-**



vazioni del pubblico (art.9 ed art.11 Direttiva 2003/87/CE-d.l.12/11/04, n.273);
2)Sviamento dal fine individuato dalla norma attributiva del potere. Motivazione
carente. Violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di buon
andamento della P.A. art.1 L.7/8/90, n.241-art.5 trattato CE, artt.3-97 Cost. in quanto
il provvedimento finisce per trasformarsi in disincentivo della produzione e creazioni
di costi non correlati con la possibile riduzione delle emissioni;3)Violazione del
principio di legittimo affidamento. Violazione dei criteri indicati dalla Direttiva
2003/87/CE in tema di azioni precoci, tutela della concorrenza e necessaria
conformità della decisione di assegnazione al P.N.A. Contraddittorietà esterna. (art.3
d.l.12/11/04, n.273, art.1 della L.7/8/90, n.241 artt.3-97 Cost.); 4)Violazione del
principio “chi inquina paga” (artt.174-175 Trattato CE, art.1 L.7/8/90,
n.241).Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento, sempre per effetto del criterio
inteso ad assegnare gratuitamente maggiori quote ai responsabili i maggiori
emissioni prescindendo dalle emissioni per unità di prodotto; 5)Sviamento dal fine
tipico indicato dalla norma attributiva del potere amministrativo, violazione del
principio di affidamento. Violazione del principio di proporzionalità (artt.3-97 Cost,
L.7/8/90, n.241 art.1, 5 Trattato CE.).Per i suddetti motivi si chiede che l'Ill.mo
T.A.R. Lazio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia annullare l'atto
impugnato e tutti gli atti presupposti e consequenziali vinte le spese e gli onorari del
giudizio e con riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti.

Roma, 17 Settembre 2009

Avv. Ludovico Villani

